



ASSOCARNI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO CARNI E BESTIAME

II DIRETTORE GENERALE

Ai membri della  
II Commissione Giustizia  
Camera dei Deputati

Roma, 16 febbraio 2024

**Oggetto: osservazioni relative alle proposte di legge C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone recanti “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*”.**

Preg. mi Onorevoli,

facendo seguito all’audizione riguardante i disegni di legge in oggetto tenutasi il 7 febbraio u.s., nel ringraziarVi ulteriormente per aver audito Assocarni, fornisco qui di seguito alcuni commenti più circostanziati.

Preliminarmente, sarebbe fondamentale che questi disegni di legge, che recano modifiche al codice penale e di procedura penale, **definiscano esattamente il confine fra animali da compagnia e animali da reddito i quali, a nostro avviso, dovrebbero essere esclusi dal perimetro di applicazione delle stesse.** Come meglio si descriverà di seguito, le specie di animali da reddito sono trattate da un corpus specifico normativo di rango comunitario, emanato in attuazione del Trattato di Lisbona.

Tali norme già garantiscono un elevato livello di benessere animale in tutte le fasi produttive: allevamento, trasporto e macellazione, tenendo conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali delle diverse specie. Peraltro, la normativa in questione prevede stringenti controlli e definisce i soggetti onerati degli stessi nonché un pool di sanzioni che, negli anni, hanno ampiamente dimostrato la loro efficacia.

È evidente quindi che, con riferimento a quelli che possono essere definiti “animali da reddito” è stata già da tempo data piena applicazione all’art. 9 della Costituzione.

Allo stesso tempo, tuttavia, a fronte di successivi interventi normativi che hanno imposto sia buone pratiche che rigorosi controlli e sanzioni in tema di benessere animale per quanto riguarda le attività zootecniche, **esiste un vuoto normativo per quanto riguarda gli animali di affezione** il cui benessere, effettivamente, non è regolamentato né assicurato da alcuna norma, se non quelle previste attualmente dal codice penale. **Ed è qui che, a nostro avviso, dovrebbe concentrarsi l’attenzione di coloro che vogliono dare piena attuazione all’art. 9 della Costituzione.** In tale contesto, **sarebbe opportuno che, come disposto per gli animali da reddito, fossero emanate specifiche norme a tutela degli animali da compagnia accompagnate da adeguata disciplina sanzionatoria.** Le singole specie animali oggetto di tutela dovrebbero quindi essere identificate e normate sulla base di studi scientifici che consentano di tutelare adeguatamente il loro benessere e le relative caratteristiche etologiche. Ad esempio, l’EFSA ha emanato linee guida rivolte alla protezione degli allevamenti di cani e gatti a scopo sportivo, venatorio e di compagnia. In buona sostanza, ad avviso della scrivente **è necessario quindi emanare norme generali orizzontali specificatamente rivolte agli animali da**



ASSOCARNI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO CARNI E BESTIAME

II DIRETTORE GENERALE

**compagnia** accompagnate da altrettante norme verticali a tutela delle singole specie, esattamente come è stato fatto per gli animali da reddito. L'esperienza riguardante la tutela degli animali in zootecnia ha dimostrato infatti che la normazione delle singole specie sia il modo migliore per raggiungere obiettivi di elevata tutela nel benessere animale e che il medesimo approccio debba riguardare tutte le specie sinantropiche.

Ultima considerazione di carattere generale è relativa all'impostazione delle proposte di legge in oggetto che prevedono un generalizzato e, a nostro avviso, ingiustificato aumento di tutte le pene applicabili ai reati commessi ai danni degli animali. Tale impostazione è evidentemente basata sull'assunto che l'inasprimento delle pene abbia come conseguenza diretta un aumento dell'effetto deterrente delle medesime. Ebbene, diversi studi hanno dimostrato l'erroneità di tale assunto che risulta smentito altresì dai dati empirici rilevati a seguito dell'introduzione del Titolo IXbis del codice penale che, per stessa ammissione delle associazioni animaliste, hanno evidenziato che l'introduzione dei nuovi reati contro gli animali ha avuto scarsi risultati dal punto di vista prevenzionistico. Sulla relazione tra inasprimento delle pene e significativa diminuzione dei reati è da tempo noto che non ci sono relazioni evidenti, né casistica specifica rilevata. Ciò che invece si è rivelato più efficace è la predisposizione di buone pratiche preventive e di gestione.

Da ultimo, nel caso di specie, si segnala che, qualora introdotte, alcune fattispecie finirebbero per essere punite con pene decisamente sproporzionate, equiparabili a quelle previste per fattispecie ben più gravi.

Tutto quanto sopra premesso a livello generale, di seguito riportiamo per la filiera zootecnica alcuni elementi di criticità delle proposte di legge in oggetto (pur non entrando nel merito di ogni singola proposta):

- **Art 7 proposta A.C. 30:** l'abrogazione dell'art. 19<sup>ter</sup> del R.D. n. 601/1931<sup>1</sup> comporterebbe l'insensata estensione dell'ambito di applicazione di specifiche fattispecie di reato ad attività già ampiamente regolamentate da diverse e specifiche disposizioni normative di livello nazionale e internazionale (v. sopra) che, tra le altre cose, prevedono già un articolato corredo di sanzioni di natura amministrativa che hanno già dimostrato la propria capacità deterrente.
- **Art. 16 proposta A.C. 1109:** l'introduzione del concetto di animali quali "esseri senzienti" è, a nostro avviso, estremamente pericoloso in quanto tale concetto deriva da una **non corretta traduzione della locuzione "sentient being"** contenuta nell'art. 13 TFUE. Infatti il termine inglese "sentient" non ha un corrispondente nella lingua italiana e più che il concetto di "essere senziente" richiama il concetto di "essere cosciente" inteso come un essere in possesso di una complessità neuronale al di sopra di una certa soglia e dotato di autonoma coscienza che gli consente di **percepire e reagire** al mondo circostante con risposte che vanno oltre comportamenti innati. In ogni caso, non tutti gli animali potrebbero essere considerati rispondenti ai criteri della cosiddetta "senzienza" (es. provare sentimenti, capacità di elaborare esperienze, livello di consapevolezza, ecc.)

---

<sup>1</sup> L'art. 19<sup>ter</sup> del R.D. 601/1931 prevede che: "Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente"



ASSOCARNI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO CARNI E BESTIAME

II DIRETTORE GENERALE

in quanto il possesso di questa qualità è ancora oggetto di acceso dibattito nella comunità scientifica da parte degli scienziati cognitivisti e sconfinata in complessi di natura filosofica.

- **Art. 5 proposta A.C. 30:** l'estensione della punibilità del reato anche a titolo di colpa comporterebbe la dilatazione della portata applicativa di ciascuna norma che andrebbe a colpire anche quegli eventi causati da negligenza, imprudenza e imperizia<sup>2</sup>. Le singole fattispecie dei reati contro gli animali, *ab origine*, erano state pensate per essere punite esclusivamente a titolo di dolo ovvero sia con coscienza e volontà di causare l'evento. Inserire la punibilità a titolo di colpa avrebbe l'assurda conseguenza di poter punire condotte in cui il reato non è in alcun modo voluto, ma una conseguenza di disattenzione, imprudenza, negligenza.
- **Art. 8 comma 2 b) proposta A.C. 1109:** l'introduzione del delitto di strage di animali è estremamente rischiosa, in particolar modo laddove non si effettui una precisa e chiara individuazione di quali siano gli animali protetti da tale norma e i contesti di applicazione. In un tale approccio si rischierebbe l'assurdo di dover potenzialmente incriminare soggetti impegnati in attività professionali di disinfestazione o derattizzazione, o addirittura operatori di sanità pubblica veterinaria deputati al controllo di zoonosi ed altre malattie infettive.
- **Art. 12 proposta A.C. 30:** l'istituzione di un contributo per la detenzione e il mantenimento degli animali sequestrati e confiscati a carico degli allevatori e degli importatori di animali appare profondamente ingiustificata. Infatti, far ricadere su allevatori e imprenditori che svolgono la propria attività nel rispetto delle leggi vigenti le conseguenze dei reati commessi da terzi sarebbe fortemente iniquo e costituirebbe una misura ingiustamente punitiva. Piuttosto, qualora si volessero effettivamente creare centri per gli animali vittime di reato, sarebbe più corretto procedere secondo quanto previsto dall'art. 13 della proposta di legge A.C. 1109 (Bruzzone), ossia con l'istituzione di un apposito Fondo alimentato con risorse a carico della fiscalità generale.
- **Art. 5 proposta A.C. 30 e proposta A.C. 468:** si ritiene che l'introduzione, quale circostanza aggravante del delitto di maltrattamento di animali l'aver commesso il reato nell'esercizio di un'attività commerciale sia ingiustificato e non necessario posto che, come ampiamente argomentato, le attività commerciali sono già fortemente regolamentate da specifiche normative anche sovranazionali che prevedono un pesante corredo di sanzioni. Da ultimo, si evidenzia che la suddetta circostanza aggravante differisce da tutte le altre che si vorrebbero introdurre con l'articolo in commento. In particolare, la circostanza aggravante contestata afferisce ad uno specifico settore economico mentre le altre si focalizzano su condotte e/o qualifiche personali.

---

<sup>2</sup> Per **negligenza** si intende la colpa di non aver compiuto un'azione che si sarebbe dovuta compiere. Include i concetti di mancanza di impegno o di attenzione, di disinteressamento nel compimento dei propri doveri o delle mansioni assegnate.

L'**imprudenza** è l'atteggiamento di chi – per sventatezza, eccessiva audacia o trasgressione delle norme dettate dalla ragione o dall'esperienza – agisce in modo da mettere in pericolo sé stesso o gli altri.

L'**imperizia** è invece la condotta della persona inesperta che genera un danno a terzi proprio a causa della sua scarsa esperienza. Si verifica nei casi in cui un soggetto non rispetta le regole tecniche del suo mestiere o quando agisce non essendo abbastanza qualificato per farlo.



ASSOCARNI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO CARNI E BESTIAME

II DIRETTORE GENERALE

- **Art. 10 proposta A.C. 30 e art. 11 proposta A.C. 1109**: l'introduzione fra i reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001 stride con la *ratio* del decreto medesimo che, come noto, è volta ad accertare la responsabilità amministrativa dell'ente in caso di reati commessi da figure apicali o loro delegati. Presupposto essenziale per la configurazione di tale responsabilità è che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. È evidente che un vantaggio o utilità per l'ente derivante dal maltrattamento degli animali sia difficilmente immaginabile e ipotizzabile, tenuto anche conto della previsione di una specifica normativa in tema di benessere animale. Si ritiene che la previsione in oggetto non sia di alcuna utilità nella prevenzione di reati contro gli animali – in particolar modo quelli domestici o d'affezione – ma, al contrario, andrebbe a colpire indiscriminatamente il settore produttivo zootecnico con la minaccia di gravissime sanzioni di natura economica o interdittiva.
- **Art. 12 proposta A.C. 30 e art. 11 proposta A.C. 1109**: il riconoscimento della qualifica di ufficiale giudiziario in capo al “*personale medico veterinario*”, così come formulata appare inapplicabile a causa dell'indeterminatezza della formulazione proposta. Nello specifico, infatti:
  - la locuzione “*personale medico veterinario*” non è idonea ad individuare una specifica classe di soggetti (personale di un organismo privato? personale del SSN?);
  - il riconoscimento della qualifica di ufficiale giudiziario dovrebbe prevedere l'accettazione dell'incarico da parte del medico veterinario, nonché la previsione di uno specifico compenso (a carico di chi?);
- **Art. 12 proposta A.C. 1109**: l'introduzione in caso di cessione di animali dell'obbligo di rilascio di una specifica certificazione sanitaria appare non solo inutile ma anche dannosa, in quanto causerebbe una sovrapposizione rispetto alla disciplina speciale già in vigore nel settore zootecnico. Si creerebbe, in particolare, confusione e poca chiarezza dal punto di vista normativo con sicure conseguenze negative in capo agli operatori del settore anche in termini di operatività. Si evidenzia a tal fine che nel settore zootecnico sono disponibili strumenti di valutazione, misurazione e certificazione del benessere animale riconosciuti dal Ministero della Salute e di ampia applicazione.

Restiamo a vostra disposizione per eventuali informazioni e/o chiarimenti.

Distinti saluti

François TOMEI  
